

NOTIZIARIO N. 4 - 18 FEBBRAIO 2020

AFFARI GENERALI



Nasce il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria.

pag. 3

FISCALE

- ◆ Il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”. Nomina revisori nelle srl: aggiornamento a febbraio 2020. pag. 4
- ◆ La Brexit e le fatture nei rapporti con il Regno Unito. pag. 7

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Contratti a tempo indeterminato (apprendistati professionalizzanti e trasformazione di quelli a termine inclusi): nuovo incentivo per l’occupazione nel 2020 di particolari categorie di persone.

pag. 8

- ◆ Appalti e subappalti (di importo complessivo annuo superiore a € 200.000): primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina in materia di ritenute fiscali e compensazioni. pag.10
- ◆ Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e procedura facoltativa di conciliazione in caso di licenziamento: nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. pag.11
- ◆ «Gestione separata» INPS: aliquote contributive del 2020. pag.12
- ◆ Interruzione (per licenziamento o dimissioni per giusta causa) del rapporto a tempo indeterminato: somma dovuta all’INPS dal datore di lavoro nel 2020. pag.14
- ◆ Lavoratori italiani all’estero: nuove retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi e delle imposte e regolarizzazione INPS entro il 16 maggio 2020. pag.15
- ◆ Riduzione del cuneo fiscale: definite (con un decreto-legge in attesa di conversione) le misure, per i redditi fino a 40.000 euro, decorrenti da luglio 2020. pag.28
- ◆ Trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione: importi validi per il 2020. pag.32

OGGETTO: **NASCE IL GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI DI CONFIMI INDUSTRIA**



Il 12 febbraio scorso si è ufficialmente costituito il **GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI DI CONFIMI INDUSTRIA**, guidato dalla **presidente Vincenza Frasca**.

Sono più di 1,3 milioni e rappresentano il 15% dell'occupazione nel privato: sono le imprese femminili in Italia.

A spingere le imprenditrici a fare economia è la voglia di valorizzare le proprie competenze e le proprie idee innovative.

“Lavoreremo per far emergere la sensibilità e la capacità femminile nel fare impresa, dentro e fuori la nostra Confederazione” ha ricordato la presidente Frasca nel suo intervento. **“Mio obiettivo personale sarà quello di incoraggiare e stimolare tutte le donne che guidano imprese a fare il massimo per far crescere le loro realtà”**.

Vincenza Frasca da 30 anni è nell'azienda di famiglia, la Salus srl, ricoprendo il ruolo di responsabile Amministrazione Finanza e Controllo. L'azienda gestisce in appalto per enti privati, pubblici e religiosi il servizio di Global Service. Salus srl offre dal 1976 servizi di pulizia, ausiliari, alberghieri, infermieristici, riabilitativi e assistenziali a ospedali, case di cura, case di riposo, R.S.A., istituti scolastici, scuole materne, università, uffici e altre grandi strutture su tutto il territorio nazionale.

“La donna, in Italia e nel mondo, ha sempre esercitato un ruolo di collante tra i diversi attori della società, questa capacità è più che mai trasversale oggi in un sistema economico e sociale multiculturale, dai mercati globali e da forti contrasti” ha proseguito Frasca prima di presentare la giunta.

“In questo percorso avrò il prezioso apporto della mia Vice Presidente Manuela Aloisi (L'Autoparco srl Santa Marta Hotels) e dalla giunta operativa rappresentativa di tutti i settori del manifatturiero: Federica Mirandola (Mirandola Filettature srl), Alice Borsetto (Unica Telecomunicazioni srl), Rosa Solimeno (SS Consulting sas), Kozeta Kacaj (K - Consulting Shpk), Rachele Morini (Fonderia F.A.M. srl), Hella Colleoni (TIDA Group).



Rachele Morini | Confimi Romagna (1^ da sinistra), Vincenza Frasca (5^ da sinistra)

OGGETTO: **IL “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”**
NOMINA REVISORI NELLE SRL
AGGIORNAMENTO A FEBBRAIO 2020

E’ in continua evoluzione il dibattito in merito all’obbligo di nomina dell’organo di controllo previsto per lo scorso 16 dicembre da parte delle Srl che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato alcuni specifici parametri economico-dimensionali, nonché alle possibili conseguenze in caso di ritardato adempimento.

Il **sistema di allerta** previsto dal nuovo **Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza**, è l’istituto ritenuto necessario per prevenire la **crisi d’impresa** e conservare la continuità aziendale dell’impresa. Il tutto prevedendo di intercettare sintomi di difficoltà economica utilizzando indicatori e indici di varia natura e introducendo **nuovi obblighi** a carico delle società.

In questo contesto rientra la modifica dell’art. 2477 del codice civile che ha previsto **l’obbligo di nominare, entro il 16 dicembre 2019, l’Organo di Controllo** (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:

- **4 milioni** di euro del totale dell’**attivo** di bilancio;
- **4 milioni** di euro delle **vendite** e delle **prestazioni**;
- **20 dipendenti** occupati in media durante l’esercizio.

All’Organo di Controllo il Codice ha assegnato il compito di **verificare l’operato dell’organo amministrativo** in merito:

- all’adeguatezza **dell’assetto organizzativo dell’impresa**;
- all’esistenza **dell’equilibrio economico finanziario**;
- alla stima del prevedibile **andamento della gestione**.

Sulla base di queste informazioni e in presenza di criticità, l’Organo di Controllo è chiamato a una serie di adempimenti allo scopo del superamento dell’eventuale crisi, o all’adozione di iniziative finalizzate all’emersione tempestiva della crisi e alla prevenzione dell’insorgenza di uno stato di insolvenza.

DALL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO AL TERMINE FISSATO PER LEGGE

Fin dalla sua introduzione, l’obbligo in esame è stato oggetto di osservazioni, critiche e suggerimenti che hanno portato alla modifica delle disposizioni originarie e, recentemente, a interventi finalizzati a individuare quale sia la corretta tempistica per gli adempimenti dei revisori.

Le **critiche ai valori limite** per l’adozione dell’Organo di Controllo (2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi e 10 dipendenti), previsti nell’originaria modifica dell’art. 2477 del codice civile contenuta nell’art. 379 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs n. 14 del 12/1/2019), hanno provocato la **loro modifica** portandoli a quelli attualmente vigenti e già indicati sopra (art. 2 bis del Decreto Sblocca Cantieri - D.L. 34/2019)

Fino agli ultimi giorni che hanno preceduto il 16 dicembre, ci sono stati ripetuti tentativi, da parte di giuristi, tecnici e associazioni di categoria, finalizzati a ottenere un **differimento** dell'avvio del nuovo obbligo.

Tra queste iniziative si evidenzia il **documento del CNDCEC** del 5 dicembre 2019, con il quale è stato ulteriormente proposto il rinvio della nomina dell'Organo di Controllo o del revisore all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (normalmente prevista entro il 30 aprile di ciascun anno) o, in alternativa, in base alle previsioni del comma 5 dell'art. 2477 c.c., entro i trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio di tale esercizio.

Queste proposte derivavano dalle valutazioni fatte relativamente al **contenuto della relazione** del collegio sindacale. Tale documento, che rappresenta il resoconto annuale dell'attività di vigilanza espletata, informa i soci sull'attività svolta dalla società, "anche in funzione di emersione tempestiva della crisi e di allerta secondo le novellate previsioni del Codice della crisi".

L'esecuzione di tale attività di vigilanza non sarebbe stata possibile nel caso di nomina dell'Organo di Controllo eseguita alla fine dell'anno. Quest'ultimo, infatti, non sarebbe stato messo in condizione di esercitare, con continuità, l'attività di vigilanza nel corso dell'esercizio.

Nonostante tutti questi tentativi, **è rimasta confermata la data del 16 dicembre 2019.**

IL COMPITO DEI REVISORI ED IL COMPORTAMENTO DELLE SOCIETÀ

Superata la data stabilita per la nomina, nel mese di gennaio 2020, sono emerse interpretazioni relativamente al **compito dei "nuovi" revisori.**

Con "Il Caso 1/2020" Assonime ha affrontato il tema della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl nonché del **primo esercizio di svolgimento dell'attività di revisione legale**, ritenendo che l'attività di revisione legale debba svolgersi con riferimento al primo esercizio successivo alla nomina, ovvero quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Ad ormai oltre un mese dalla scadenza del 16 dicembre, sono state diffuse da Cerved informazioni sul comportamento tenuto dalle società nel rispetto della nomina dell'Organo di Controllo.

Tali dati evidenziano un forte ritardo: **solo il 27,6% delle società è in regola**, con un sensibile divario tra Nord e Sud Italia.

L'incidenza massima, pari al 35%, è stata rilevata in Emilia-Romagna e in Friuli, con un minimo pari a circa il 16% in Campania e pari a circa il 15% in Puglia.

RITARDO NELL'ADEMPIMENTO, SEGNALAZIONI E SANZIONI

Prima che venga eseguita la segnalazione al Tribunale territorialmente competente, perché provveda alla **nomina d'ufficio** dell'Organo di Controllo in completa autonomia, le società che non hanno provveduto all'obbligo di legge, dovranno rispondere a mezzo PEC, nel termine di 20 giorni, alla richiesta di informazioni provenienti dalle rispettive **Camere di Commercio**, sulle motivazioni che hanno impedito tale nomina entro il 16 dicembre scorso.

Le giustificazioni da portare in caso di ritardo nell'adempimento potrebbero essere, per esempio, "*assemblea deserta, pur regolarmente convocata*", "*indisponibilità del professionista selezionato*" o altre ancora.

Si ritiene che, fino alla segnalazione al Tribunale, ogni società possa autonomamente procedere a tale nomina, pur andando incontro a possibili sanzioni amministrative, se il ritardo non dovesse essere giustificabile.

Resterà, infine, la possibile applicazione dell'art. **2630 del codice civile**, contenuto nel Titolo XI dove si tratta delle **disposizioni penali in materia di società e consorzi** (soprattutto se la futura nomina avverrà su iniziativa del Tribunale).

Si tratta della norma in base alla quale la **Procura della Repubblica** può prendere provvedimenti nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge o per le funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, come appunto la nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo.

I PROSSIMI PASSI

Come si può vedere, per giungere in fondo al percorso avviato, la strada è ancora lunga e non mancheranno le difficoltà.

Tra queste, senza tralasciare il differimento al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione per le PMI previsto dalla bozza del decreto correttivo al Codice della crisi, sarà da considerare anche la futura istituzione degli **OCRI**, gli Organismi di Composizione della Crisi, da attivare tra mille incognite presso le Camere di Commercio entro il **15 agosto 2020**, destinatari delle segnalazioni dell'allerta prima dell'emersione definitiva della crisi, con l'inevitabile intervento degli organi giudiziari per l'avvio delle procedure concorsuali.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: LA BREXIT E LE FATTURE NEI RAPPORTI CON IL REGNO UNITO

A partire dal **1° febbraio 2020** il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, a seguito della ratifica da parte del Parlamento Europeo dell'accordo di recesso (c.d. "Brexit").

Per la gestione del **PERIODO TRANSITORIO**, previsto fino al 31/12/2020, l'Agenzia delle Dogane ha emanato la Nota del 30/01/2020 per fornire le indicazioni utili alla gestione delle operazioni commerciali con operatori del Regno Unito.

Durante il periodo transitorio manterranno la loro vigenza nel Regno Unito la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.

Sulla base di queste indicazioni, nel periodo transitorio:

- il Regno Unito continuerà ad applicare le norme in materia di IVA di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere con operatori del Regno Unito continueranno ad essere disciplinate dal DL n. 331/93 e dal DPR n. 633/72;
- le predette operazioni continueranno ad essere soggette all'obbligo di presentazione dei modelli Intra e riepilogate nell' "esterometro".

LA BREXIT DAL 1° GENNAIO 2021 PER LE MERCI

Dal **1° gennaio 2021** il Regno Unito non farà più parte dell'Unione Europea, e quindi uscirà in via definitiva dal territorio doganale e fiscale della UE.

Da tale data le movimentazioni delle merci tra il Regno Unito e l'Unione Europea sarà considerata commercio con un Paese terzo e le cessioni di beni eseguite nei confronti di operatori stabiliti di tale Paese non costituiranno più cessioni intraUE (ex art. 41 D.L. 331/93), ma esportazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 633/72.

Non sarà più necessario presentare la modulistica Intra.

Al tempo stesso, gli acquisti di merci da operatori del Regno Unito, non saranno più acquisti intraUE (art. 38 D.L. 331/93), ma importazioni.

Da tale data, gli scambi di merci con il Regno Unito saranno soggette alle normative doganali.

LA BREXIT DAL 1° GENNAIO 2021 PER I SERVIZI

Per quanto riguarda i servizi, con la medesima decorrenza ci saranno modifiche nei rapporti con gli operatori del Regno Unito perché dovrà cambiare il trattamento contabile e fiscale di tali operazioni.

Ferme restando le norme sulla territorialità in materia di servizi resi (art. 7 ter e seguenti del DPR 633/72), per le prestazioni ricevute, fino al 31/12/2020 (regime transitorio), si applicheranno le norme UE dell'inversione contabile in materia di IVA, che prevedono l'integrazione della fattura, mentre dal 1/1/2021 sarà necessaria l'emissione di autofattura.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

**OGGETTO: CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (APPRENDISTATI PROFESSIONALIZZANTI E TRASFORMAZIONE DI QUELLI A TERMINE INCLUSI)
NUOVO INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE NEL 2020 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE**

Con il decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 52 – disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente -, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha istituito l'«Incentivo Lavoro» (IO Lavoro), finalizzato a favorire assunzioni a tempo indeterminato di particolari categorie di persone.

L'incentivo, **la cui gestione è affidata all'INPS**, è riconosciuto:

- 1) ai datori di lavoro privati che, **nel corso del 2020** (1 gennaio-31 dicembre) **abbiano assunto/assumano persone disoccupate** (fatto salvo quanto sotto riportato) ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 (*):
 - di età compresa **tra i 16 anni e 24 anni**;
 - **“con 25 anni di età e oltre”** prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (fatto salvo quanto sotto riportato);
- 2) per le seguenti tipologie contrattuali (a tempo pieno o parziale):
 - contratto a **tempo indeterminato** (fatto salvo quanto sotto riportato), anche a scopo di somministrazione;
 - contratto di **apprendistato professionalizzante**.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine; in questo caso non è necessario che il lavoratore possieda lo stato di disoccupato**.

Rientra nell'ambito di applicazione del beneficio anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato; non spetta, invece, in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Fatta salva l'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine, i lavoratori interessati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

L'incentivo:

- a) **è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro**, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, **per un periodo di 12 mesi** a partire dalla data di assunzione/trasformazione, **nel limite massimo di 8.060 euro su base annua** (riparametrato e applicato su base mensile). In caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto;
- b) deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022;
- c) spetta, alternativamente:
 - c.1) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis” (**il controllo è rimesso all'INPS che, in caso di**

(*) «Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (...), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego» (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015).

superamento dei limiti, revocherà l'incentivo e applicherà le sanzioni civili di legge). In particolare, l'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l'importo de minimis non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. Nell'ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316) l'importo concedibile di aiuti de minimis è pari a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Infine, nell'ambito del settore della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) n. 717/2014) l'importo concedibile di aiuti de minimis è pari a 30.000 euro sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali importi si pongono, quindi, come limite all'applicazione dello sgravio in esame;

c.2) oltre tali limiti, alle condizioni sotto indicate:

- l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto (art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014), da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di spettanza dell'incentivo;
- indipendentemente dal verificarsi dell'incremento occupazionale netto, quando il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

L'incentivo è cumulabile:

- 1) con quello previsto dall'art. 8 del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, spettante in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22 e n. 20 del 2019);
- 2) con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni.

Per fruire del beneficio, **il datore di lavoro deve trasmettere all'INPS un'istanza preliminare**, esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata/che intende effettuare, **con le modalità che saranno definite e illustrate dall'Istituto previdenziale con apposita circolare**; ricevuta l'istanza, l'INPS:

- a) determina l'importo dell'incentivo spettante in base alla durata del contratto e alla retribuzione del lavoratore;
- b) verifica i requisiti di ammissione all'incentivo;
- c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
- d) in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, comunica al datore di lavoro l'avvenuta prenotazione, a suo favore, dell'importo corrispondente all'incentivo. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

L'INPS autorizza il beneficio **nei limiti delle risorse disponibili** secondo **l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare**. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico di tale istanza, autorizza il beneficio, invece, secondo **l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione**.

A seguito dell'autorizzazione, **l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.**

<https://www.anpal.gov.it/documents/20126/40189/Decreto+direttoriale+n.+52+del+11.02.2020+-+Incentivo+IO+Lavoro.pdf/f1e42384-a72e-b619-be5d-2a39ff760d93?t=1581513582299>

OGGETTO: **APPALTI E SUBAPPALTI (DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A € 200.000) – PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RITENUTE FISCALI E COMPENSAZIONI**

L'art. 17-bis del d.l. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019) ha introdotto nuove misure finalizzate a contrastare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali - anche mediante l'indebita compensazione -, prevedendo, da gennaio 2020, nuovi adempimenti in capo a committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2020 e n. 22/2019).

In particolare, i soggetti che rivestono la qualifica di **sostituti d'imposta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili, devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici – obbligate a rilasciarle – copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, effettuate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Al fine di consentire il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi pagati, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici **trasmettono al committente** (e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) **copia delle deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori** impiegati nel mese precedente nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente, con il dettaglio: delle ore di lavoro prestate da ciascuno; dell'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione a tale prestazione; delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle concernenti la prestazione affidata dal committente.

Considerata la portata della novità normativa – indistintamente per le imprese committenti, appaltatrici e subappaltatrici –, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio scorso (disponibile cliccando sul collegamento riportato in calce alla presente) l'Agenzia delle Entrate ne ha illustrato la disciplina e fornito i primi chiarimenti.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.pdf/328aaf e6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b>

OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI E PROCEDURA FACOLTATIVA DI CONCILIAZIONE IN CASO DI LICENZIAMENTO – NOTA DELL’ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

In caso di licenziamento di una persona assunta con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015 ^(*)), entro i 60 giorni successivi al suo ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto, il datore di lavoro può offrirle, in sede di conciliazione sindacale/amministrativa o davanti alla commissione di certificazione dei contratti (art. 76 del d.lgs. n. 276/2003) e mediante consegna di un assegno circolare, un importo - che non costituisca reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale - di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità.

L’accettazione dell’assegno comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione, anche qualora sia stata già proposta (art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2018 e CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12, n. 5, n. 3 e n. 1 del 2015).

In risposta a un quesito avente a oggetto la possibilità di concludere la procedura conciliativa anche oltre il termine sopra indicato, qualora il datore di lavoro abbia avanzato la proposta a ridosso (ma comunque prima) della sua scadenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 148/2020, ha chiarito quanto segue:

- 1) l’analisi letterale della norma – che, ai fini dell’individuazione del termine di decadenza, fa riferimento al momento di presentazione dell’offerta da parte del datore di lavoro – nonché la *ratio*, la finalità dell’istituto (volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia), sembrano propendere per la soluzione positiva;
- 2) come sostenuto anche dalla dottrina, è dirimente la comunicazione dell’offerta da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possono avvenire anche in tempi successivi;
- 3) il datore di lavoro rispetta il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta laddove, entro lo stesso, abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata: abbia inviato al lavoratore, e sia a questi pervenuta, la proposta con gli estremi dell’assegno circolare, con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette;
- 4) l’indicazione degli estremi dell’assegno circolare è elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta (“reale”).

(*) La disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 si applica:

- ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri (non, quindi, i dirigenti) assunti a decorrere dal 7 marzo 2015;
- nei casi di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato o di stabilizzazione di un contratto di apprendistato avvenuti dal 7 marzo 2015;
- qualora il datore di lavoro integri il requisito occupazionale che determina l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (generalmente, più di 15 dipendenti) in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dal 7 marzo 2015. In tal caso, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti prima di tale data, sarà disciplinato dalle norme del d.lgs. n. 23/2015.

OGGETTO: «GESTIONE SEPARATA» INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEL 2020

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata» dell'INPS (art. 2, comma 26, legge n. 335/95), l'aliquota contributiva e di computo è pari, dall'anno 2018, al 33 % (art 2, comma 57, legge n. 92/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE 15 e 14 del 2012).

Da luglio 2017 (in base alla legge n. 81/2017), inoltre, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla «Gestione separata», non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 % (CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2017).

Per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria è confermata l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72 %, istituita (dall'art. 59, comma 16, legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio INPS 27090/2007, riportato su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla «Gestione separata» e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, legge n. 247/2007) è stabilita (dall'anno 2017) in misura pari al 25 % (art. 1, comma 165, legge n. 232/2016).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l'anno in corso è confermata l'aliquota al 24 % (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2019).

Di conseguenza, le aliquote dovute per la contribuzione alla «Gestione separata» per il 2020 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Ripartizione dell'onere contributivo

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si rammenta che:

- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico;
- per i professionisti iscritti alla «Gestione separata», l'onere contributivo è tutto a carico degli stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto dell'art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (cd principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2020 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2019: 24 % per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 % (oppure 34,23 % = 33,72+0,51) per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria.

Massimale annuale di reddito

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla «Gestione separata» fino al raggiungimento del massimale che, per il 2020, è di € 103.055,00 (art. 2, comma 18, legge n. 335/95).

Minimale - Accredito contributivo

L'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari, per l'anno 2020, a € 15.953,00.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 % avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo pari a:

- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.953,00	24%	€ 3.828,72
€ 15.953,00	25,72%	€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25)
€ 15.953,00	33,72%	€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)
€ 15.953,00	34,23%	€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)

OGGETTO: **INTERRUZIONE (PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA) DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO SOMMA DOVUTA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO NEL 2020**

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” – con l’eccezione di quelli conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo, trattati più sotto –, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma (il cosiddetto ticket licenziamento) pari al 41 % del massimale mensile della stessa NASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 15 e n. 14 del 2012).

Per il 2020 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpl è pari a € 1.227,55 (circolare INPS n. 20 del 10 febbraio scorso, di cui si tratta in altra parte di questo notiziario).

Ne consegue che, per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno in corso, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 503,30 (€ 1.227,55 x 41%).

Per i dipendenti che nell’ultimo triennio possono vantare un’anzianità di 36 mesi, l’importo massimo da pagare sarà quindi pari a € 1.509,90.

Licenziamento collettivo

In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991^(*), il ticket va calcolato applicando l’aliquota dell’**82 %** sul massimale mensile della NASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2018). Per il 2020, di conseguenza, per ciascun dipendente licenziato il contributo è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € **1.006,59** (€ 1.227,55 x 82%); per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket è, invece, di € **3.019,77**. Tali importi sono **triplicati** qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza accordo sindacale e risultano pari, rispettivamente, a € 3.019,77 e a € 9.059,31.

^(*) La procedura di licenziamento collettivo può essere avviata dalle imprese che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

**OGGETTO: LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI E DELLE
IMPOSTE E REGOLARIZZAZIONE INPS ENTRO IL 16 MAGGIO 2020**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto, con l'accluso D.M. 11/12/2019 (pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" 8 gennaio 2020, n. 5), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 317/1987, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con esclusione dei seguenti Stati dell'Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia.

Circa gli effetti derivanti in materia di sicurezza sociale dall'uscita del **Regno Unito** dall'UE (la cosiddetta Brexit), l'INPS ha precisato che, **fino al 31 dicembre 2020** (cd "periodo di transizione"), tale Paese deve essere considerato Stato membro dell'Unione e, di conseguenza, **per i lavoratori italiani ivi operanti non si applicheranno le retribuzioni convenzionali** (circolare 04/02/20, n. 16).

Per i lavoratori che si spostano nell'ambito dell'Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche.

Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari – Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – si applicano, da aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, da giugno 2012, ai Paesi SEE.

A seguito del varo del menzionato D.M. 11/12/2019 e quindi della predetta determinazione, per l'anno 2020, delle retribuzioni convenzionali, l'INPS, con la circolare 4 febbraio 2020, n. 15, ha precisato quanto segue.

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2020

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al D.M. 11/12/2019 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2020, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni della legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con i seguenti Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia. Dall'1 ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada.

Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 11/12/2019 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali –: *“Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1”*.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell'individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all'unità di Euro (secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998).

Relativamente all'ambito di applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge n. 342/2000 (art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R.), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare INPS 86/2001 (scaricabile dal sito www.inps.it).

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio INPS 159 del 30 dicembre 2003 (scaricabile dal sito www.inps.it).

Le retribuzioni di cui al D.M. 11/12/2019 costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi:

- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di "quadro", "dirigente" e "giornalista", o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell'anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all'inizio dell'anno nel calcolo dell'importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l'importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell'anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

Le aziende che per il mese di gennaio 2020 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) che precede possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/03/93, approvata con D.M. 7/10/1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 maggio 2020.

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1 gennaio 2020 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

DECRETO 11 DICEMBRE 2019

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 17 gennaio 2019, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2019 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 19 settembre 2019, da ENPAIA con nota del 2 ottobre 2019, da ABI con nota del 3 ottobre 2019, da UGL con nota del 3 ottobre 2019, da CONFETRA con nota del 4 ottobre 2019, da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e C.L.A.A.I., con nota del 7 ottobre 2019, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonché degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 27 settembre 2019;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, svoltasi il 23 ottobre 2019;

Decreta:

Articolo 1**Retribuzioni convenzionali**

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2**Fasce di retribuzione**

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Articolo 3**Frazionabilità delle retribuzioni**

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Articolo 4**Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati**

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella delle retribuzioni convenzionali 2020**OPERAI E IMPIEGATI**

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		2.030,44	2.030,44
		II	2.030,45	2.149,66	2.149,66
		III	2.149,67	2.268,87	2.268,87
		IV	2.268,88	in poi	2.388,05
	Impiegati	I		2.388,05	2.388,05
		II	2.388,06	2.837,96	2.837,96
		III	2.837,97	3.287,91	3.287,91
		IV	3.287,92	3.737,84	3.737,84
		V	3.737,85	in poi	4.187,75
	Industria edile	Operai	Operai		
Operai specializzati					2.232,59

		Operai 4° livello			2.388,05
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.388,05
		Impiegati di concetto			2.749,30
		Impiegati direttivi di VI livello			3.402,54
		Impiegati direttivi di VII livello			3.909,79
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		2.030,44	2.030,44
		II	2.030,45	2.149,66	2.149,66
		III	2.149,67	2.268,87	2.268,87
		IV	2.268,88	in poi	2.388,05
	Impiegati	I		2.388,05	2.388,05
		II	2.388,06	2.837,98	2.837,98
		III	2.837,99	3.287,91	3.287,91
		IV	3.287,92	3.737,84	3.737,84
		V	3.737,85	in poi	4.187,75
	Credito	Seconda area professionale			
Terza area professionale		I livello			2.634,69
		II livello			2.976,17
		III livello			3.317,66
		IV livello			3.591,49

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	

Assicurazioni	Ausiliari			2.358,55
	Impiegati d'ordine			2.576,78
	Impiegati di concetto			2.806,80
	Vice capi ufficio			3.014,72
	Capi ufficio			3.314,06
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.589,32
	Impiegati di concetto (II livello)			2.430,80
	Impiegati di concetto (III livello)			2.239,37
	Personale d'ordine (IV livello)			2.160,20
	Altro personale (V livello)			2.086,48
	Altro personale (VI livello)			1.557,11
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.608,22
	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. II categoria)			3.297,82
	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.092,12
	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.576,04

		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.475,04
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)			1.765,76
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.626,44
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria}			1.505,53
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.434,01
		Operai specializzati super			1.636,74
		Operai specializzati			1.568,90

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.474,53
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.887,04
		Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)			3.362,72
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.196,10
		Aiuti attività			2.625,45

		tecniche e professionali (II livello)			
		Operai generici			2.418,99
		Generici cinematografici			2.304,00
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.548,78
		Impiegati con funzioni direttive			2.289,24
		Impiegati di concetto			2.082,07
		Impiegati d'ordine			1.883,01
		Operai specializzati			2.029,72
		Operai			1.781,47
		Professori d'orchestra			2.418,99
		Artisti del coro			1.827,71
		Tersicorei			2.168,36
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.803,38
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.405,74
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			2.059,95
		Operai			1.899,97

QUADRI

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria					

		I		4.187,75	4.187,75
		II	4.187,76	4.983,63	4.983,63
		III	4.983,64	5.779,52	5.779,52
		IV	5.779,53	6.575,41	6.575,41
		V	6.575,42	7.371,31	7.371,31
		VI	7.371,32	in poi	8.167,12
Industria edile		I		4.187,75	4.187,75
		u	4.187,76	4.511,79	4.511,79
		III	4.511,80	4.835,83	4.835,83
		rv	4.835,84	5.159,88	5.159,88
		v	5.159,89	in poi	5.483,88
Autotrasporto e spedizione merci		I		4.187,75	4.187,75
		II	4.187,76	4.983,62	4.983,62
		III	4.983,63	5.779,50	5.779,50
		IV	5.779,51	6.575,37	6.575,37
		V	6.575,38	7.371,23	7.371,23
		VI	7.371,24	in poi	8.167,09
Credito		I livello			3.389,65
		II livello			3.604,59
		III livello			4.071,44
		IV livello			4.853,50
Agricoltura		Unica			3.032,51
Assicurazioni		I		3.468,90	3.468,90
		II	3.468,91	3.828,32	3.828,32
		III	3.828,33	in poi	4.187,73

Commercio		I		2.518,55	2.518,55
		II	2.518,56	3.169,57	3.169,57
		III	3.169,58	in poi	3.820,55
Trasporto aereo		I	Fino a	4.327,80	4.327,80
		II	4.327,81	4.997,63	4.997,63
		III	4.997,64	in poi	5.667,44

DIRIGENTI

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.373,45	7.373,45
		III	7.373,46	8.519,94	8.519,94
		IV	8.519,95	9.666,45	9.666,45
		V	9.666,46	10.812,93	10.812,93
		VI	10.812,94	11.959,07	11.959,07
		VII	11.959,08	13.105,58	13.105,58
		VIII	13.105,59	14.252,07	14.252,07
		IX	14.252,08	15.398,94	15.398,94
		X	15.398,95	in poi	16.545,34
Industria edile		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.373,54	7.373,54
		III	7.373,55	8.520,01	8.520,01
		IV	8.520,02	9.666,48	9.666,48
		V	9.666,49	10.812,99	10.812,99
		VI	10.813,00	11.959,47	11.959,47

		VII	11.959,48	13.105,96	13.105,96
		VIII	13.105,97	14.252,45	14.252,45
		IX	14.252,46	15.398,94	15.398,94
		X	15.398,95	in poi	16.545,34
Autotrasporto e spedizione merci		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.373,54	7.373,54
		III	7.373,55	8.520,01	8.520,01
		IV	8.520,02	9.666,48	9.666,48
		V	9.666,49	10.812,99	10.812,99
		VI	10.813,00	11.959,47	11.959,47
		VII	11.959,48	13.105,96	13.105,96
		VIII	13.105,97	14.252,45	14.252,45
		IX	14.252,46	15.398,94	15.398,94
		X	15.398,95	in poi	16.54534

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Credito		I		6.227,03	6.227,03
		II	6.227,04	7.445,45	7.445,45
		III	7.445,46	8.663,88	8.663,88
		IV	8.663,89	9.882,31	9.882,31
		V	9.882,32	11.100,72	11.100,72
		VI	11.100,73	12.319,15	12.319,15
		VII	12.319,16	in poi	13.537,57
Agricoltura		Unica			4.074,20

Assicurazioni		I		6.125,29	6.125,29
		II	6.125,30	7.924,38	7.924,38
		III	7.924,39	9.700,28	9.700,28
		IV	9.700,29	11.464,61	11.464,61
		V	11.464,62	in poi	13.228,93
Commercio		I		5.822,29	5.822,29
		II	5.822,30	7.524,65	7.524,65
		III	7.524,66	9.197,54	9.197,54
		IV	9.197,55	in poi	10.870,43
Trasporto aereo		I		6.437,88	6.437,88
		II	6.437,89	8.975,69	8.975,69
		III	8.975,70	11.513,49	11.513,49
		IV	11.513,50	13.993,34	13.993,34
		V	13.993,35	in poi	16.357,24

GIORNALISTI

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.944,46	3.944,46
	II	3.944,47	5.341,84	5.341,84
	III	5.341,85	6.739,22	6.739,22
	IV	6.739,23	8.136,59	8.136,59
	V	8.136,60	in poi	9.533,98

OGGETTO: RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – DEFINITE (CON UN DECRETO-LEGGE IN ATTESA DI CONVERSIONE) LE MISURE, PER I REDDITI FINO A 40.000 EURO, DECORRENTI DA LUGLIO 2020

L'accluso decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, in attesa di conversione alla data di chiusura di questo Notiziario, è stato emanato "al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche" (cd taglio del cuneo fiscale - art. 1, comma 7, della legge n. 160/2019^(*)).

Allo scopo di realizzare tale riduzione il d.l. n. 3/2020 prevede le seguenti misure, **decorrenti da luglio 2020**:

- 1) "trattamento integrativo del reddito", applicabile per il secondo semestre 2020 e per il 2021, destinato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati **fino a 28.000 euro** non "incapienti" (come sotto precisato);
- 2) "ulteriore detrazione fiscale", applicabile per il solo secondo semestre 2020, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati **superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro**.

Entrambi i temporanei benefici sono **rivolti ai titolari di**:

- reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986^(**) (TUIR), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), ossia le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)^(***).

(*) «Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.» (art. 1, comma 7, legge n. 160/2019).

(**) **Art. 49 del d.P.R. n. 917/1986**
«**Redditi di lavoro dipendente**

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
 - a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
 - b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.»

(***) **Art. 50, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986**
«**Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
 - a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
 - b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
 - c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

Fatta eccezione per i livelli reddituali, i beneficiari coincidono con i titolari del cd **“Bonus Renzi”** (art. 13, comma 1-bis, del TUIR - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018, CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015, n. 15, n. 10 e n. 9 del 2014), che il d.l. n. 3/2020 abroga da luglio 2020.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo:

- rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (*“Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”*), e dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 (agevolazioni fiscali per i cd *“impatriati”* - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2019);
- questo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il **trattamento integrativo del reddito** consiste in una **somma fissa** per tutti i beneficiari – che non concorre alla formazione del reddito – pari a **100 euro mensili**, ed è riconosciuto ai soli lavoratori la cui imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione di lavoro dipendente: come per il cd **“Bonus Renzi”**, **non spetta quindi ai soggetti “incapienti”, coloro cioè che non pagano l’Irpef in quanto l’imposta lorda viene azzerata dalla detrazione di lavoro.**

La misura dell’**ulteriore detrazione fiscale**, invece, **varia a seconda del reddito**:

- per quelli oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, si compone di un importo fisso annuo, pari a 480,00 euro, a cui si aggiunge una parte che decresce all’aumentare del reddito;
- per quelli oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, è costituita unicamente da una parte variabile che cala all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

I sostituti di imposta riconosceranno ai beneficiari le misure sopra illustrate, ripartendole fra le retribuzioni erogate da luglio 2020 e, in sede di conguaglio, verificheranno la loro effettiva spettanza: qualora risultassero non dovute il sostituto recupererà il relativo importo, dividendolo, ove superi i 60 euro, in 4 rate uguali.

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 (G.U. 5 febbraio 2020, n. 29)

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

(...)

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

(...)

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1**Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2**Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati**

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Art. 3

Disposizioni di coordinamento e finanziarie

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 4

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;

c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

OGGETTO: TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI DISOCCUPAZIONE – IMPORTI VALIDI PER IL 2020

Con effetto dall'1 gennaio di ogni anno, gli importi dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. n. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 20 del 10 febbraio scorso, ha comunicato gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2020 e diramato quanto segue.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno 2020, nelle misure sotto indicate, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

In base al combinato disposto degli artt. 3 e 46, comma 1, lett. i) e m) del d.lgs. n. 148/2015 (che hanno abrogato, rispettivamente, l'art. 1 della legge n. 863/84 e l'art. 13 della legge n. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con il limite dei suddetti massimali.

Tali importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17 della legge n. 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	1.197,82	1.127,87
Superiore a 2.159,48	Alto	1.439,66	1.355,58

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per il 2020:

- l'**importo massimo mensile**, per cui non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, è pari a € 1.335,40;
- la retribuzione da prendere a riferimento è di € 1.227,55 (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).